



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI **INGEGNERI**




U-AZ/22

Circ. n. 868/XIX Sess./22

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini  
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte  
degli Ordini territoriali degli Ingegneri

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI  
30/03/2022 U-nd/3078/2022



LORO SEDI

**Oggetto:** Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri – **Approvazione da parte della Ministra della Giustizia del Regolamento Elettorale**

Caro Presidente,

abbiamo il piacere di comunicarti che **la Ministra della Giustizia**, Prof. Marta Cartabia, - ai sensi dell'art.31 del decreto-legge 28/10/2020 n.137<sup>1</sup> - **ha approvato** in data 28 marzo 2022 (con nota **prot. m\_dg.GAB.29/03/2022.0011047.U – acquisita al prot. CNI in data 30/3/2022 n. E-gp/3045/2022**) il **Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri**, adottato dal CNI nella seduta di Consiglio del 16 marzo 2022 (in allegato).

Ci preme in questa sede evidenziare che vi è stata una approvazione integrale e senza modificazioni del Regolamento, così come formulato e trasmesso al Ministero della Giustizia<sup>2</sup>.

Il Consiglio Nazionale è stato già convocato venerdì 1 aprile 2022, per la presa d'atto della avvenuta approvazione nonché per **l'indizione delle elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali scaduti e da rinnovarsi**, di competenza del CNI ai sensi dell'art.6, comma 1, del medesimo Regolamento.

<sup>1</sup> Come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020 n.176.


<sup>2</sup> V., sul punto, la precedente **circolare CNI 16/03/2022 n.859**, pubblicata sul sito Internet [www.cni.it](http://www.cni.it).

Seguiranno le necessarie informative sulle tempistiche e sulle istruzioni per procedere – come disposto dall'art.2 del Regolamento – alle elezioni in presenza, oppure con la modalità di voto da remoto.

Fiduciosi che la Categoria saprà cogliere l'opportunità rappresentata dal nuovo meccanismo di votazione a tutela della parità di genere all'interno dell'Ordine professionale, Ti porgiamo cordiali saluti.

*IL CONSIGLIERE SEGRETARIO*

*(Ing. Angelo Valsecchi)*



*IL PRESIDENTE*

*(Ing. Armando Zambrano)*



ALLEGATI:

- Nota Ministra della Giustizia, prot. n.11047 del 29/03/2022 con Regolamento allegato.



*La Ministra della Giustizia*



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

30/03/2022 E-gp/3045/2022



*Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri*

Oggetto: Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e nazionale dell'Ordine degli Ingegneri.

Ai sensi dell'art.31 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, approvo per quanto di competenza il Regolamento allegato, recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e nazionale dell'Ordine degli Ingegneri.

28 MAR. 2022

Marta Cartabia



**REGOLAMENTO RECANTE LE PROCEDURE DI ELEZIONE PER LA TUTELA DEL GENERE  
MENO RAPPRESENTATO E PER LA VOTAZIONE TELEMATICA DA REMOTO DEI CONSIGLI  
TERRITORIALI E NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI**

(Decreto Legge 28/10/2020 n. 137, convertito in Legge 18/12/2020 n. 176 – Art. 51 Costituzione)

*Allegato alla delibera di adozione in data 16 marzo 2022*

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

- Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recanti la disciplina del sistema elettorale e della composizione degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine degli Ingegneri;
- Visto l'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale prevede, al comma 1, che *"Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia"*;
- Visto il proprio Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, adottato l'8 gennaio 2021 e adeguato alle indicazioni del Ministero della Giustizia in data 3 febbraio 2021;
- Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023, che impone *"l'obbligo per il Consiglio Nazionale di adottare un nuovo regolamento elettorale che contenga, a integrazione della disciplina del d.P.R. n. 169/2005, le misure ritenute più opportune per porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri organi elettivi"*, sul presupposto che l'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, *"ha assegnato al Consiglio Nazionale il potere di derogare alla disciplina elettorale di cui al d.P.R. n. 169/2005 per consentire il voto con modalità telematica, ma non contiene (né potrebbe contenere, a pena di essere essa stessa in contrasto con la Costituzione) un divieto a introdurre nel Regolamento, oltre alle disposizioni «in deroga» riguardanti il voto telematico, anche previsioni integrative della disciplina elettorale, a tutela della parità di genere"*;
- Ritenuto necessario disciplinare, al Capo I del presente Regolamento, lo svolgimento delle elezioni, anche con modalità telematiche da remoto, per la composizione dei Consigli territoriali,

1/6

in applicazione dell'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e delle statuizioni della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023;

- Ritenuto altresì necessario introdurre, al Capo II del presente Regolamento, previsioni integrative della disciplina elettorale vigente, in osservanza dell'art. 51 Cost. e delle statuizioni della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023, nonché disposizioni di carattere tecnico-operativo, strumentali a garantire in questo contesto, anche in sede di prima applicazione, un più efficiente svolgimento delle procedure elettorali;

Emana  
il seguente regolamento:

## **CAPO I**

### **Svolgimento delle procedure elettorali anche con modalità da remoto per il rinnovo dei Consigli territoriali**

#### **Articolo 1**

##### **Finalità e ambito di applicazione**

1. In attuazione dell'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023, il Capo I del presente Regolamento definisce la procedura di elezione anche con modalità telematica da remoto dei Consigli territoriali, integrando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, e successive modifiche e integrazioni.

#### **Articolo 2**

##### **Modalità di svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli territoriali**

1. L'elezione dei Consigli territoriali si tiene in presenza o con modalità di voto da remoto.
2. Nella delibera di indizione delle elezioni, ciascun Consiglio territoriale stabilisce, con apposito provvedimento, la modalità prescelta e nomina la commissione elettorale di cui all'art. 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, gli adempimenti necessari all'attivazione dei sistemi di voto telematico per l'elezione dei Consigli territoriali sono sottoposti a collaudo tecnico secondo modalità definite con delibera del Consiglio Nazionale.







esclusivamente i dati relativi al numero di voti espressi, ai fini della verifica del raggiungimento del quorum. Il numero dei voti espressi, trasmesso alla Commissione elettorale, è da questa immediatamente pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio territoriale e comunicato al Consiglio Nazionale.

14. Al termine della prima tornata di voto il Presidente della Commissione elettorale verifica preliminarmente se il numero dei votanti ha raggiunto il quorum prescritto dal presente Regolamento, dichiarando, in caso di esito positivo della verifica, chiuse le operazioni di voto e informando il Notaio. In caso di esito negativo la Commissione elettorale informa tempestivamente dell'esito della prima votazione il Consiglio Nazionale e il Consiglio territoriale interessato, il quale provvederà a indire immediatamente la seconda tornata elettorale dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e comunicazione a mezzo PEC ai rispettivi elettori.
15. Qualora il quorum elettorale non sia raggiunto neanche nella seconda votazione, la Commissione elettorale effettua nuovamente gli adempimenti di cui al precedente comma 14 ai fini dell'espletamento della terza e ultima tornata elettorale.
16. Al termine delle votazioni, la Commissione elettorale dichiara concluse le relative operazioni e procede allo scrutinio pubblico, al quale presenzia il Notaio incaricato, nel caso di voto telematico.
17. Il Presidente della Commissione elettorale proclama il risultato delle elezioni e, nella medesima giornata, ne dà immediata notizia al Consiglio territoriale, al Consiglio Nazionale e al Ministero della Giustizia.

## **CAPO II**

### **Norme attuative dell'art. 51 Cost. e norme tecniche per l'indizione**

#### **Articolo 4**

##### **Finalità**

1. La disciplina contenuta nel Capo II del presente Regolamento si conforma e dà attuazione al principio dell'accesso alle cariche elettive dei cittadini, quale che ne sia il genere, in condizioni di eguaglianza, di cui all'articolo 51 della Costituzione, anche integrando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, e successive modifiche e integrazioni, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023.

#### **Articolo 5**

##### **Tutela della parità di genere nei Consigli territoriali e nel Consiglio Nazionale**

1. Nelle elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri, ai fini

5/6



dell'osservanza dell'obbligo di tutela del genere meno rappresentato, il numero massimo di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati dello stesso genere è così determinato, indipendentemente dalla sezione di appartenenza, in rapporto al numero di consiglieri da eleggere:

- n. 5 preferenze nel caso di n.7 consiglieri;
- n. 6 preferenze nel caso di n.9 consiglieri;
- n. 7 preferenze nel caso di n.11 consiglieri;
- n. 10 preferenze nel caso di n.15 consiglieri.

2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento il Consiglio Nazionale definisce, con apposito provvedimento, le regole applicative delle modalità integrative di candidatura, votazione e valutazione della regolarità delle schede.
3. Nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale, ai fini della tutela del genere meno rappresentato, ciascun Consiglio territoriale indica nella delibera di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, un massimo di 10 candidati appartenenti al medesimo genere.

### **Articolo 6**

#### **Norme tecniche per l'indizione delle elezioni**

1. Le elezioni dei Consigli territoriali scaduti e da rinnovarsi alla data di approvazione del presente Regolamento sono indette dal Consiglio Nazionale che fisserà contestualmente la data entro la quale i Consigli territoriali dovranno assumere la delibera di scelta della modalità di espletamento del voto di cui all'art. 2 ed i conseguenti adempimenti.
2. L'elezione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è indetta dal Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale, successivamente all'indizione delle elezioni di cui al comma precedente.
3. La trasmissione da parte dei Consigli territoriali al Ministero della scheda di votazione del Consiglio Nazionale, di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è consentita nelle modalità ivi previste e a mezzo posta elettronica certificata.



6/6  
